



CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E IL TRASFERIMENTO DI
AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
RICHIESTE DA PARTE DEI TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.**

Sommario

1. Oggetto, Finalità e Obiettivi	3
2. Definizioni.....	3
3. Procedimento di rilascio	4
4. Titolarità della autorizzazione	4
5. Durata della autorizzazione.....	4
6. Modifica, sospensione e revoca della autorizzazione.....	4
7. Decadenza ed estinzione della autorizzazione	5
7 bis Occupazioni abusive, altre violazioni, sanzioni e indennità.....	5
8. Inammissibilità delle istanze.....	7
9. Limitazioni e criteri per l'uso del suolo pubblico	7
10. Richieste di soggetti concorrenti	11
11. Obblighi del titolare	11
12. Divieti	11
13. Verifica e controllo.....	11
14. Disposizioni transitorie.....	11
15. Progetti d'insieme.....	12
16. Aree concedibili e aree non concedibili nell'ambito urbano e, in particolare, nel centro storico.....	12
17. Norma di rinvio	18
Appendice 1: Sintesi delle prescrizioni di utilizzo dei suoli pubblici.....	19
Allegato A) Identificazione cartografica piazze	
Allegato A1) Identificazione perimetro centro storico	
Allegato B) Areali piazze - percentuali	
Allegato C) Elaborato planimetrico	

1. Oggetto, Finalità e Obiettivi

Il presente articolo, nel rispetto dell'articolo 20 del Codice della Strada, disciplina i criteri e le modalità per l'occupazione di suolo pubblico richieste da parte dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per usi connessi alle loro attività commerciali.

I pubblici esercizi legittimati a somministrare alimenti e bevande possono chiedere, per l'estensione della superficie di somministrazione, l'autorizzazione di suolo pubblico di proprietà comunale o nella disponibilità del Comune in base ad un idoneo titolo giuridico.

L'Amministrazione Comunale autorizza l'uso del suolo pubblico previa verifica della compatibilità con l'incolumità e viabilità pubblica, della conformità con la normativa vigente in materia commerciale, paesaggistica ed urbanistico-edilizia, e compatibile con la fruizione pubblica degli spazi pubblici.

Nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1 della L. 241/90, il presente articolo è retto da criteri di imparzialità, trasparenza e chiarezza delle regole, di decoro e qualità urbana; di rispetto delle tipicità, delle caratteristiche e dei valori architettonici, urbanistici, storici, monumentali e simbolici delle diverse parti della città; di equilibrio tra diversi utenti degli spazi pubblici, di equità e di armonizzazione degli usi tra diversi operatori economici, promuovendo la qualità e un'adeguata distribuzione degli esercizi pubblici tra diverse zone della città, il lavoro stabile, l'estensione dell'offerta turistica anche fuori stagione, ossia lungo tutto l'anno.

2. Definizioni

Ai fini del presente articolo si intende per:

Suolo pubblico: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e patrimonio del Comune di Alghero, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Sono ricomprese le aree sottostanti i portici di via Tarragona e di Fertilia.

Esercizio commerciale autorizzabile: i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché i chioschi su area pubblica per attività di somministrazione di alimenti e bevande, classificati ai sensi delle norme vigenti in materia.

Frontalità: si intende la porzione di prospetto compresa tra la mezzeria dello spessore dei muri divisorii dell'unità immobiliare in cui è sede il pubblico esercizio.

Occupazioni di suolo pubblico permanenti: le occupazioni di carattere stabile aventi durata annuale, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Occupazioni di suolo pubblico temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Superficie di somministrazione: la superficie di somministrazione si definisce come l'area coperta destinata al consumo degli alimenti e delle bevande da parte degli avventori, ivi compresa quella occupata da banchi, tavoli, vetrine ed attrezzature varie finalizzate all'attività. Qualora un esercizio comprenda più locali destinati alla somministrazione, ai fini della individuazione della superficie di somministrazione, questi devono essere contigui ma non necessariamente comunicanti. Non costituiscono superficie di somministrazione, quelli destinati a magazzini, depositi, cantine, cucine, locali per la lavorazione e la preparazione degli alimenti, uffici e servizi igienici. La superficie privata all'aperto, direttamente connessa all'esercizio, utilizzata per la somministrazione, non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione. Non è stabilito alcun limite minimo e massimo della superficie di esercizio.

Superficie catastale commerciale: per superficie catastale commerciale di un immobile si intende tutto ciò che lo compone, considerando anche muri, balconi, pertinenze ad uso esclusivo, come cantine, locali deposito, magazzini, cantine e soffitte.

Ai fini del calcolo del suolo pubblico, non si terrà conto di superfici catastali commerciali di immobili non contigui all'esercizio né di superfici private all'aperto. Nel caso attività che non facciano uso di

ecobox, i locali non contigui alla attività ma destinati al deposito dei contenitori dei rifiuti parteciperanno per un massimo di mq 10 alla superficie catastale di categoria commerciale.

Il suolo pubblico verrà calcolato in percentuale alla Superficie catastale commerciale come sopra definita e ricavata da visura e planimetria catastale allegata in fase di istanza.

Progetto d'insieme: progetto di disposizione e organizzazione delle attività in un luogo pubblico considerato un ambiente compiuto, finalizzato ad un'armoniosa organizzazione e fruizione dello spazio e del suolo pubblico. I progetti d'insieme sono elaborati su iniziativa dell'Amministrazione e devono essere approvati dal Consiglio Comunale.

Soggetti concorrenti: le attività di somministrazione ubicate in posizione antistante, adiacente o comunque di prossimità tale da essere interessate all'utilizzo della medesima area di suolo pubblico.

APU: aree pedonali urbane.

Elementi d'arredo: sono elementi d'arredo manufatti immediatamente amovibili quali **ad esempio** tende, ombrelloni, tavoli, sedie, espositori, girandole, portamenù, vetrinette, pannelli, paraventi, bacheche, vasi per fiori, arbusti naturali o artificiali, e tutti gli altri elementi che non siano manufatti come muri e muretti, scalinate, pavimentazioni, fontane, pozzi, sedute inamovibili.

Ambito urbano del centro storico: per ambito urbano del centro storico si intende l'area urbana definita dalla planimetria allegata al presente articolo di cui all'allegato A1.

3. Procedimento di rilascio

L'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di suolo pubblico è il Servizio Demanio e Patrimonio.

L'istanza di richiesta della autorizzazione di suolo pubblico con relativi allegati dovrà essere trasmessa, secondo le procedure stabilite dall'ufficio preposto, in modalità telematica attraverso l'impiego di gestionale informatico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

L'ufficio preposto garantisce l'unicità del procedimento amministrativo, ed è tenuto ad acquisire e richiamare nella autorizzazione di suolo pubblico i pareri di competenza della Polizia Locale e Sviluppo Economico (Ufficio Commercio), e comunque a richiedere ad altre amministrazioni pubbliche coinvolte i pareri o atti di assenso comunque denominati, qualora necessari, al fine del rilascio della autorizzazione di suolo pubblico.

Ai fini della presentazione della richiesta di occupazione di suolo pubblico, dovrà essere dimostrato il pagamento sia del CUP che della TARI dell'anno precedente o le eventuali rateizzazioni accordate. Il titolare dell'attività dovrà obbligatoriamente presentare, all'interno della modulistica allegata, indirizzo PEC di riferimento.

4. Titolarità della autorizzazione

L'autorizzazione è nominativa.

Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al titolare, deve farne richiesta al Comune seguendo le procedure previste.

5. Durata della autorizzazione

Le autorizzazioni di uso del suolo pubblico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande possono essere rilasciate, secondo l'articolo 6 del vigente Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (CUP) sia in forma temporanea che permanente, e in quest'ultimo caso la durata massima è di un anno.

6. Modifica, sospensione e revoca della autorizzazione

L'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, ferme restando le previsioni dell'art. 21-quinquies della L. 241/90 e ss.mm.ii., in tema di revoca.

7. Decadenza ed estinzione della autorizzazione

Il titolare decade dal diritto ad occupare lo spazio accordato qualora non rispetti le condizioni imposte con il provvedimento autorizzativo, ferme restando le previsioni degli artt. 21-septies e 21-nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii., in tema, rispettivamente, di nullità del provvedimento e di annullamento d'ufficio.

Il titolare incorre altresì nella decadenza:

- a. se, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti le opere previste dalla autorizzazione in relazione alle prescrizioni che disciplinano l'uso del suolo pubblico autorizzato e alla eventuale esistenza di un Progetto d'insieme e Piano degli arredi;
- b. per violazione delle norme di subentro;
- c. per uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
- d. per violazione, accertata dagli uffici, Autorità o Enti preposti, per mancato rispetto degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, tutela paesaggistica e di igiene urbana;
- e. per violazione, accertata dagli uffici, Autorità o Enti preposti, degli adempimenti relativi alla sicurezza del lavoro e dalla posizione contributiva e assicurativa del personale impiegato;
- f. per la reiterata violazione delle condizioni e prescrizioni dettate nel provvedimento di autorizzazione di suolo pubblico, intendendo per reiterata violazione n. 3 violazioni, contestate e notificate al titolare nel periodo di durata del provvedimento di autorizzazione.

Sono ulteriori cause di decadenza dell'autorizzazione la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare, o la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare.

La decadenza è dichiarata dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

7 bis Occupazioni abusive, altre violazioni, sanzioni e indennità

1. Sono abusive le occupazioni:

- a. realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b. occasionali come definite dal regolamento del CUP per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c. eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d. protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e. mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f. effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della L. 15 luglio 2009 n. 94, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione, sia essa totalmente abusiva o eccedente lo spazio concesso di suolo pubblico, previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco o l'Autorità amministrativa può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione totalmente abusiva o eccedente lo spazio concesso di suolo pubblico, o per violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della L. 25 marzo 1997, n. 77.

6. Il titolare dell'autorizzazione decade dal diritto ad occupare lo spazio accordato a seguito di reiterata violazione delle condizioni e prescrizioni dettate nel provvedimento di autorizzazione di suolo pubblico, intendendo per reiterata violazione n.3 violazioni, contestate e notificate al titolare nel periodo di durata del provvedimento di autorizzazione.

7. Le comunicazioni e notifiche di cui ai punti precedenti possono essere trasmesse anche tramite portale SUAPE nel caso di accertata presenza di pratica telematica attinente l'abuso.

8. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.

9. Alle occupazioni abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a. un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b. le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

10. Nei casi di tardivo o mancato pagamento dei canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449/1997.

11. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

12. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

13. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

14. Alle occupazioni abusive ai sensi del presente Regolamento trova altresì applicazione l'articolo 46 "Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico" del vigente Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (CUP).

8. Inammissibilità delle istanze

Sono inammissibili le istanze di richiesta di autorizzazione di suolo pubblico in contrasto con le finalità e obiettivi espressi all'articolo 1 del presente regolamento, e per le ragioni di interesse pubblico di seguito indicate:

- a. negli spazi pubblici eventualmente individuati dalla Soprintendenza in applicazione della Direttiva del Ministro per i beni e le Attività culturali del 10 ottobre 2012;
- b. nelle aree pedonali urbane (APU) con carreggiata di larghezza pari o inferiore a mt 3,50, al fine di consentire agevole e sicuro transito dei mezzi di soccorso e quelli del servizio di igiene urbana, raccolta rifiuti e pulizia stradale;
- c. sui marciapiedi di larghezza inferiore ai mt **2,70**;
- d. **negli spazi non pavimentati dei giardini pubblici e dei parchi urbani**;
- e. nelle piste ciclabili e in una fascia di rispetto da queste di mt 1 dal bordo della pista ciclabile;
- f. in spazi aventi una distanza inferiore a mt **3,00** dalle facciate delle chiese, dei bastioni, delle muraglie, dai fabbricati monumentali e per tutta la lunghezza del loro prospetto;
- g. **negli spazi indicati dal successivo art. 16, espressamente indicati come non autorizzabili per la loro vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi**;

Inoltre, le autorizzazioni di suolo pubblico per somministrazione di alimenti e bevande non possono essere rilasciate:

- h. **ai soggetti nei cui confronti nel corso dell'anno solare precedente a quello oggetto di richiesta sia stata dichiarata decaduta l'autorizzazione ai sensi delle lettere c., d., e. ed f. dell'articolo 7.**

Nell'ipotesi in cui l'istanza non sia ammissibile l'Amministrazione Comunale procede ai sensi e per gli effetti dell'art 2, comma 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

9. Limitazioni e criteri per l'uso del suolo pubblico

L'uso del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi è soggetto ai seguenti limiti e criteri:

- a. **Il rilascio dell'autorizzazione di suolo pubblico nei marciapiedi e nei porticati pedonali deve obbligatoriamente salvaguardare la continuità del transito pedonale. In particolare l'occupazione è consentita solo se rimane libera una zona utile per la circolazione dei pedoni con un percorso pedonale non inferiore ad almeno 2 metri di larghezza e non inferiore ai due terzi (2/3) nei porticati pedonali nell'ambito urbano del centro storico, in modo da consentire adeguati spazi per la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria, in particolar modo in prossimità delle strisce pedonali per l'attraversamento stradale.**

Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni di suolo pubblico addossate al corpo fabbrica, le occupazioni devono discostarsi di almeno mt 1 dagli stipiti dei portoni d'ingresso e/o finestre dei fabbricati, e dalle vetrine di altre attività commerciali.

Per le autorizzazioni staccate dal corpo fabbrica, l'occupazione non può, invece, estendersi frontalmente a vetrine e/o ingressi di altre attività commerciali. Inoltre, dovrà comunque essere garantito, frontalmente, un passaggio non inferiore a due metri di larghezza in corrispondenza dei portoni di ingresso alle residenze. Le procedure di attuazione delle prescrizioni di cui al seguente comma sono rappresentate negli schemi tecnici di cui all'Allegato "A" del presente articolo.

- b. Nei marciapiedi e porticati pedonali l'autorizzazione deve essere rilasciata nella parte adiacente ai corpi fabbrica, garantendo come fronte libero quello verso la carreggiata. Laddove nel fronte verso la carreggiata risultino elementi fisici pubblici (alberi, pali della luce, rastrelliere per biciclette, posteggi su marciapiede, ecc.) che non garantiscono un asse di continuità rettilinea per il transito dei pedoni, si individua il fronte libero lungo i corpi fabbrica al fine.
- c. La superficie autorizzata deve essere frontale alla proiezione prospettica dell'esercizio pubblico, e può, nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo, estendersi oltre tale proiezione. Esclusivamente all'interno dell'ambito urbano del centro storico, come definito nell'Allegato "A1" del presente articolo, sono consentite autorizzazioni di suolo pubblico anche se non frontali alla proiezione prospettica dell'esercizio quando, per le particolari conformazioni del tessuto urbano, del marciapiede, del percorso pedonale, delle vie, o per la presenza di aiuole, alberi, sedute o di altri elementi di arredo urbano, non sia possibile rispettare la frontalità. In ogni caso il suolo autorizzato **deve essere visibile** da un accesso dell'esercizio.
- d. Il punto più distante del suolo pubblico autorizzato non deve essere posto ad una distanza superiore a 25 metri dall'accesso più vicino dell'esercizio pubblico.
- e. Il suolo pubblico autorizzato deve avere la conformazione di un unico poligono; possono essere rilasciati spazi frazionati distinti, fino a un massimo di due poligoni.
- f. Negli spazi pubblici caratterizzati dalla presenza di sedute, panchine, scalinate, e altri elementi di arredo urbano dovrà essere garantita una fascia di rispetto di mt 2 per l'accesso e la sosta del pubblico, senza l'addossamento di sedie, tavoli e attrezzature a servizio delle attività commerciali.
- g. Nelle aree pedonali urbane (APU) con carreggiata di larghezza superiore a mt 3,50 vanno salvaguardati, qualora presenti, gli assi in lastricato e ciottolato indicanti le sedi carrabili.
- h. E' ammissibile l'occupazione delle porzioni di **carreggiata** stradale destinate alla sosta dei veicoli nelle strade di tipo E ed F così come definite dal Codice della Strada, a condizione che siano contemporaneamente soddisfatti i seguenti requisiti:
 - h.1 lo spazio richiesto sia esterno alle fasce di rispetto ed aree di visibilità così come stabilito dall'articolo 18 del Codice della Strada, e comunque, sia posto ad una distanza non inferiore a mt 10 dall'incrocio posto alle spalle della direzione di marcia e mt 5 dall'incrocio posto fronte la direzione di marcia per le carreggiate a senso unico di marcia, e ad una distanza non inferiore a mt 30 dagli incroci per le carreggiate a doppio senso di marcia;
 - h.2 il pubblico esercizio non abbia già ottenuto nel marciapiede, o in altra sede, alcuna autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;
 - h.3 il marciapiede interposto fra il pubblico esercizio e l'area di sosta oggetto di richiesta, abbia una larghezza minima di un metro e mezzo (1,5 metri);

- h.4 che nell'ambito di ogni singolo isolato non venga compromessa per più di un quarto (1/4) la possibilità di sosta dei veicoli. Nel caso in cui la superficie complessiva derivante dalle varie richieste risulti superiore al predetto limite (1/4), le autorizzazioni saranno attribuite, fermo restando le altre disposizioni e limitazioni del presente articolo, tra gli esercizi pubblici concorrenti secondo *l'ordine* derivante dalla superficie del locale di categoria catastale commerciale (dalla maggiore alla minore) dei vari esercizi, fino all'esaurimento delle postazioni disponibili;
- h.5 la superficie massima autorizzabile a ciascun pubblico esercizio non risulti superiore alla superficie equivalente a 2 posti auto nel rispetto delle dimensioni presenti in loco, comunque non superiore a mq 25, salvo il caso in cui il suolo pubblico richiesto non risulti interamente frontale alla attività e posto che siano rispettate le proporzioni tra la superficie interna del locale e la superficie di suolo autorizzata. L'occupazione di suolo pubblico in aree di sosta deve avvenire per mezzo di posa di un modulo integrato costituito da elementi con caratteristiche costruttive (tipologia e dimensioni) stabilite dal Piano degli Arredi, ed in assenza di esso rispettando le *prescrizioni tecniche* da approvarsi con deliberazione di Giunta comunale.
- i. È consentito il rilascio di autorizzazioni di suolo pubblico in spazi la cui comunicazione con l'esercizio pubblico è separata da carreggiata stradale, sempre nel rispetto della frontalità e a condizione che siano contemporaneamente soddisfatti i seguenti requisiti:
- i.1 la carreggiata stradale risulti a senso unico di marcia, ad eccezione del centro storico, e a condizione che l'occupazione venga rilasciata fuori dalla carreggiata stradale;
- i.2 il suolo pubblico sia raggiungibile dall'esercizio per via di un attraversamento pedonale ad alta visibilità da realizzarsi secondo indicazioni della Polizia Locale, tenuto conto delle eventuali disposizioni vigenti in materia.
- j. I limiti di estensione della superficie del suolo pubblico autorizzabile, fermo restando le altre disposizioni del presente articolo, sono diversificati per zone della città e, salvo le premialità previste al successivo punto k, rispettano i parametri come di seguito stabilito:
- j.1 centro storico come definito nell'Allegato "A1": Il suolo pubblico può essere autorizzato solo agli esercizi pubblici che abbiano almeno mq 10 di superficie di somministrazione interna. In tal caso, al singolo esercizio può essere autorizzata una superficie di suolo pubblico minima di mq 10 e massima non superiore al 60% della superficie del locale di categoria catastale commerciale, e comunque non oltre la superficie massima pari a mq 100;
- j.2 nel periodo di chiusura veicolare l'occupazione può esercitarsi anche nell'ambito della carreggiata stradale, purché tra i due poligoni venga garantito uno spazio utile al passaggio dei pedoni e dei mezzi di soccorso non inferiore a mt. 3,5. Il suolo pubblico può essere autorizzato solo agli esercizi pubblici che abbiano almeno mq 10 di superficie di somministrazione interna.
- In tal caso, al singolo esercizio può essere autorizzata una superficie di suolo pubblico minima di mq 10, e massima non superiore al 100% della superficie del locale di categoria catastale commerciale, e comunque non oltre la superficie massima pari a mq 100;
- j.3 Parchi pubblici attrezzati: al singolo esercizio pubblico, può essere autorizzato suolo pubblico esclusivamente sugli spazi già pavimentati e per una superficie massima non superiore a mq 100;
- j.4 Chioschi per somministrazione di alimenti e bevande: può essere autorizzata una superficie massima non superiore a mq 30;

j.4a Lungomare Dante: In considerazione della presenza di più attività e delle potenziali aree mercatali non potranno essere rilasciate autorizzazioni per suolo pubblico superiori a mq 100.00 comprese eventuali premialità di cui al punto K.

Per tali suoli non si terrà conto della frontalità;

j.4b Area Giardini Giuseppe Manno. Le attività ricomprese nel quadrilatero definito tra le vie V.Emanuele, via La Marmora, Via Catalogna e via Cagliari, in considerazione della presenza di più attività e delle potenziali aree mercatali possono avere massimo 60 mq di superficie adibita a suolo pubblico comprese eventuali premialità di cui al punto K.

Per tali suoli non si terrà conto della frontalità;

j.5. Tutte le altre aree della città: Il suolo pubblico può essere autorizzato solo agli esercizi pubblici che abbiano almeno mq 10 di superficie di somministrazione. In tal caso, al singolo esercizio può essere autorizzata una superficie di suolo pubblico non superiore al 100% della superficie del locale di categoria catastale commerciale, e comunque non oltre la superficie massima pari a mq 100, fatte salve eventuali premialità;

j.6 Nei luoghi per i quali sussiste un Progetto d'insieme allegato al presente Piano, i criteri e le regole per il rilascio dell'autorizzazione nonché le modalità di occupazione e uso del suolo pubblico seguono quanto previsto dal Progetto, anche in deroga ai criteri e vincoli del presente articolo.

k. Al fine di promuovere il lavoro stabile, l'estensione dell'offerta turistica lungo tutto l'anno e, ove possibile, una maggiore fruizione degli spazi pubblici, vengono previste le seguenti premialità di superficie autorizzabile:

k.1 ai pubblici esercizi che, garantiscono l'apertura per dieci mesi l'anno, la superficie massima autorizzabile è maggiorata del 20%, rispetto a quanto stabilito al precedente punto j; i periodi di chiusura ed apertura della attività dovranno essere comunicati in fase di presentazione della istanza;

k. 2 ai pubblici esercizi che garantiscono l'apertura per almeno 10 mesi all'anno e nel contempo impiegano più di cinque (5) addetti effettivi a tempo pieno in modo stabile e continuativo per tutto il periodo dei 10 mesi qualora si tratti di attività di ristorazione o più di tre (3) addetti effettivi a tempo pieno in modo stabile e continuativo tutto il periodo di 10 mesi, qualora si tratti di bar, la superficie massima autorizzabile è maggiorata del 40% rispetto a quanto stabilito al precedente punto j; ai fini del riconoscimento delle premialità di cui al presente punto, la corrispondenza dei requisiti alla documentazione contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale o contabile dei conti o da professionista comunque abilitato (Commercialista, Ragioniere Commercialista, Consulente del Lavoro). Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti iscritto nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 39/2010. Tale certificazione si riferisce al periodo relativo all'anno precedente quello per il quale si richiede la premialità. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del citato D.Lgs. n. 39/2010.

Le premialità di cui ai punti k.1 e k.2 non sono tra loro cumulabili.

Le premialità si applicano sempre nel rispetto di tutte le altre disposizioni e limitazioni del presente articolo.

Non è consentita l'attribuzione di premialità alle occupazioni in area di sosta di cui al precedente punto h.

1. Le attività titolari di suoli pubblici adiacenti alle aiuole, dovranno impegnarsi alla loro cura e manutenzione attraverso utilizzo di piante ornamentali ed eventuali arredi preliminarmente concordati con gli uffici competenti.

10. Richieste di soggetti concorrenti

In caso di richieste di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico da parte di soggetti concorrenti che, in parte o in tutto, riguardano la medesima area, si procederà ad autorizzare ai singoli pubblici esercizi le parti di suolo immediatamente frontali ai rispettivi locali, distribuendo la restante superficie, che eventualmente fa parte di più richieste concorrenti, in proporzione alla superficie delle unità immobiliari censite con categoria catastale commerciale.

In presenza di Progetto d'insieme le parti di suolo pubblico occupabili dai soggetti concorrenti saranno quelle stabilite dallo stesso Progetto.

11. Obblighi del titolare

Il titolare dell'autorizzazione di suolo pubblico è tenuto:

- a. a delimitare e mantenere costantemente visibili i vertici del suolo autorizzato e a esporre gli estremi dell'autorizzazione con la pianta dell'area indicando superficie, secondo le modalità indicate dall'Ufficio comunale preposto.

La delimitazione può avvenire o con pedana o con elementi di arredo quali fioriere che devono essere collocate all'interno dell'area concessa;

- b. a mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c. a rispettare le prescrizioni del Piano degli arredi, ed in assenza di esso ad impiegare elementi d'arredo con caratteristiche costruttive (tipologia e dimensioni) conformi alle *prescrizioni tecniche* già approvate o da approvarsi con deliberazione di Giunta comunale;
- d. a rimuovere qualunque elemento d'arredo e struttura insistente sullo spazio di suolo pubblico autorizzato, **fatto salvo il caso di dehors e gazebo**, qualora il pubblico esercizio rimanga chiuso per un periodo superiore ai 5 giorni continuativi. **Qualora l'attività dovesse rimanere chiusa per un periodo superiore a due mesi andranno rimossi anche dehors e gazebo.**

12. Divieti

Ai titolari delle autorizzazioni è vietato:

- a. forare, rimuovere, riposizionare o in altro modo manomettere gli elementi di pavimentazione e gli elementi d'arredo pubblico presenti sul luogo autorizzato, senza l'apposita autorizzazione;
- b. la posa di cavi e fili di qualunque tipo che attraversano gli spazi pedonali interposti tra locale commerciale e suolo autorizzato.

13. Verifica e controllo

L'Amministrazione Comunale verifica lo stato di decoro del suolo pubblico autorizzato, vetustà e stato di manutenzione degli elementi d'arredo posizionati e/o da posizionare. Inoltre, a seguito di relazione di servizio degli uffici preposti invita il titolare, entro un periodo prestabilito, a rimuovere le condizioni di degrado. In mancanza di riscontro, saranno applicate le procedure di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

14. Disposizioni transitorie

Nelle more dell'approvazione del Piano degli arredi, gli elementi d'arredo dovranno avere caratteristiche costruttive (tipologia e dimensioni) conformi alle *prescrizioni tecniche* vigenti.

15. Progetti d'insieme

L'amministrazione conserva la possibilità di introdurre progetti guida su vie e piazze al fine di regolamentare al meglio le occupazioni dei suoli. Nell'ambito di tale discrezionalità è possibile la deroga alle norme del presente regolamento. Anche in assenza di tali progetti d'insieme, l'ufficio si riserva la possibilità di stabilire ed assegnare opportune conformazioni dei poligoni al fine di una migliore fruizione pubblica delle piazze.

16. Aree concedibili e aree non concedibili nell'ambito urbano e, in particolare, nel centro storico

1. Piazza Sulis dentro le mura

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e paesaggistico-panoramico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **25%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e paesaggistico-panoramico.

2. Largo San Francesco

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico e monumentale è concedibile, salvaguardando uno spazio pedonale non inferiore a metri 3,00 dal muretto di delimitazione della pertinenza monumentale della Torre di San Giovanni, una percentuale della superficie lorda della largo non superiore al **35%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali.

3. Piazza Municipio

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **35%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

4. Piazza Pasqual Scanu

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica e per il transito dei pedoni è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **35%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza e un'ordinata integrazioni nel contesto urbano.

5. Piazza Civica (*fino porta a mare*)

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **15%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

6. Largo Giuseppe Manno

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda del largo non superiore al **20%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

7. Largo Bastioni La Maddalenetta

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico e monumentale è concedibile una percentuale della superficie lorda del largo non superiore al **15%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali.

8. Piazza Vittorio Emanuele

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **18%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

9. Piazza Santa Croce

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica e per il transito dei pedoni è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **30%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

10. Placeta Pasqual Gal (Piazza Sant'Erasmus)

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **25%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

11. Piazza Antonio Sanna

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **25%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza e un'ordinata integrazioni nel contesto urbano.

12. Piazza Sventramento

Nel rispetto delle altre disposizioni dell'articolo 11, Sez. 3b del Regolamento Piano Commerciale, e in considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **18%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

13. Bastioni

Per il loro valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico e paesaggistico-panoramico, lungo tutto il percorso dei bastioni non sono autorizzabili le aree che dagli assi in lastricato e ciottolato indicanti le sedi carrabili si estendono verso la muraglia lato mare. Questa limitazione si applica anche agli slarghi presenti nelle suddette aree.

a. Bastioni Magellano

Gli spazi concedibili sono normati dalle altre disposizioni dell'articolo 11, Sez. 3b del Regolamento Piano Commerciale, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

b. Bastioni Marco Polo

Gli spazi concedibili sono normati dalle altre disposizioni dell'articolo 11, Sez. 3b del Regolamento Piano Commerciale, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

c. Bastioni Pigafetta e tratto finale Bastioni Marco Polo

Piazza interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

d. Bastioni Cristoforo Colombo (carreggiata e passeggiata verso mare)

Piazza interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

14. Largo Via Garibaldi (tratto sud della Via Garibaldi a partire dall'incrocio con la Via Eleonora D'Arborea)

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni e per il valore paesaggistico-panoramico è concedibile una percentuale della superficie lorda del Largo non superiore al **30%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori paesaggistico-panoramici.

Sarà comunque facoltà dell'Ufficio Demanio proporre una ripartizione delle superfici richieste tra il Largo di via Garibaldi e lo spartitraffico stesso anche in deroga alla distanza dei 25 mt.

15. Piazza Misericordia

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **35%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

15 a. Largo tra la via Cavour, Vicolo Peretti ed i Bastioni Marco Polo

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **35%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

15 b. Piazza tra le vie Mallorca, via Ardoino e via della Misericordia

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **35%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

16. Largo di Scalo Tarantiello

Largo interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

16 a. Scalinate Lungomare Dante

Aree interamente non autorizzabili per la loro vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

16 b. Piazza Ginnasio

Piazza interamente non autorizzabile per la loro vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

17. Piazza della Jhuaria

Piazza interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

18. Piazza Duomo

Piazza interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*). E' tuttavia consentito il posizionamento di sedute in aderenza al fabbricato ricompreso tra le vie S. Erasmo ed Ospedale con profondità non superiore a mt. 0.60.

19. Piazza Civica (tratto da Porta a Mare a Piazza Duomo)

Piazza interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

20. Piazza Porta Terra e largo comunicante con Piazza Pino Piras

Piazza e largo interamente non autorizzabile per la loro vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

21. Piazza Pino Piras

Piazza interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

22. Piazza Sulis (fuori le mura)

Piazza interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

23. Piazza San Marco

Piazza interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

24. Piazza Venezia Giulia

Piazza interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, *per* il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

25. Largo via Giuseppe Manno (adiacente Poul Salit)

Largo interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

26. Largo su Porta a Mare adiacente fabbricato Dogana

Largo interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

27. Largo Lo Quarter

Largo interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

28. Largo Forte della Maddalenetta (parte della viabilità)

Largo interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

29. Largo Conte Giuseppe Alberto Larco

Largo interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

30. Largo di Scalo Tarantiello

Largo interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

31. Largo adiacente al lato sinistro della Chiesa di San Francesco

Largo interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

32. Assi viari del centro storico

I principali assi viari del centro storico per tutta la loro lunghezza, quali via Carlo Alberto, via Roma, via G. Ferret, e via Cavour nonché tutte le strade del centro storico la cui larghezza è inferiore a **metri 3,50, non autorizzabili** per la loro vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

33. Scalinata prolungamento via Don Deroma con Bastioni Marco Polo

Area interamente non autorizzabile per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*lettera g., art. 8*).

Qualunque area non compresa nella elencazione di cui ai punti da 1 a 33 del presente articolo è assoggettata alla regolamentazione generale.

17. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia nonché le disposizioni, in quanto compatibili, del Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria.


Appendice 1: Sintesi delle prescrizioni di utilizzo dei suoli pubblici

La validità della concessione di suolo pubblico per attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al rispetto delle prescrizioni di seguito riepilogate:

1. L'autorizzazione ad occupare l'area viene accordata dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi verso i quali il titolare del presente provvedimento dovrà rispondere.
2. Il titolare dell'autorizzazione non dovrà protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, mediante presentazione di domanda di rinnovo, e non dovrà espletare attività diverse da quelle oggetto di richiesta, posizionare manufatti, arredi e/o attrezzature diversi da quelli autorizzati. Inoltre sono da ritenersi ammissibili solo quelle costruzioni aventi intrinseche caratteristiche di precarietà strutturale e funzionale, destinate cioè già dall'origine a soddisfare esigenze contingenti e circoscritte nel tempo.
3. Il posizionamento di dehorse gazebo dovrà essere autorizzato con provvedimento SUAPE: i nuovi dehors ed i gazebo dovranno rispettare le prescrizioni di cui alla delibera di Giunta Comunale n.331/2020.
4. Il Comune di Alghero si intende sollevato da qualsiasi molestia anche giudiziaria, o richieste di risarcimento danni a persone, animali o cose di terzi in conseguenza della presente autorizzazione.
5. L'occupazione non dovrà recare intralcio ai mezzi di soccorso ed al transito pedonale garantendo, per quest'ultimo fine, una fascia di rispetto non inferiore ai mt. 2.
6. Al titolare dell'autorizzazione è vietato forare, rimuovere, riposizionare o in altro modo manomettere gli elementi di pavimentazione e gli elementi d'arredo pubblico, senza l'apposita preventiva autorizzazione del Comune di Alghero. E' vietata in ogni caso la posa di cavi e fili di qualunque tipo che attraversano gli spazi pedonali interposti tra locale commerciale e suolo autorizzato.
7. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, alla scadenza prevista, di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi con eventuale risarcimento di danni arrecati. In difetto l'Amministrazione Comunale vi provvederà con mezzi propri o di terzi incaricati con addebito delle spese sostenute.
8. Il titolare dell'autorizzazione di suolo pubblico è tenuto:
 - a. delimitare e mantenere costantemente visibili i vertici del suolo autorizzato e a esporre gli estremi dell'autorizzazione con la pianta dell'area indicando superficie e numero massimo di posti a sedere autorizzati, secondo le modalità indicate dall'Ufficio comunale preposto;
 - b. a mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c. a rimuovere qualunque elemento d'arredo e struttura insistente sullo spazio di suolo pubblico autorizzato, fatto salvo il caso di dehorse gazebo, qualora il pubblico esercizio rimanga chiuso per un periodo superiore ai 5 giorni continuativi. Qualora l'attività dovesse rimanere chiusa per un periodo superiore a due mesi andranno rimossi anche dehors e gazebo.
9. Il Comune di Alghero, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, ferme restando le previsioni dell'art. 21-quinquies della L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di revoca.
10. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della L. 15 luglio 2009 n. 94, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione, sia essa totalmente abusiva o eccedente lo spazio concesso di suolo pubblico, previsti dall'articolo 633

del codice penale e dall'articolo 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco o l'Autorità amministrativa può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

11. In caso di recidiva per occupazione totalmente abusiva o eccedente lo spazio concesso di suolo pubblico, o per violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della L. 25 marzo 1997, n. 77.
12. Il titolare dell'autorizzazione decade dal diritto ad occupare lo spazio accordato qualora non rispetti le condizioni imposte con la presente autorizzazione, nonché nei seguenti casi:
 - a. se, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti le opere previste dalla autorizzazione in relazione alle prescrizioni che disciplinano l'uso del suolo pubblico autorizzato e alla eventuale esistenza di un Progetto d'insieme e Piano degli arredi;
 - b. per violazione delle norme di subentro;
 - c. per uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
 - d. per violazione, accertata dagli uffici, Autorità o Enti preposti, per mancato rispetto degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e di igiene urbana;
 - e. per violazione, accertata dagli uffici, Autorità o Enti preposti, degli adempimenti relativi alla sicurezza del lavoro e dalla posizione contributiva e assicurativa del personale impiegato;
 - f. per la reiterata violazione delle condizioni e prescrizioni dettate nel provvedimento di autorizzazione di suolo pubblico, intendendo per reiterata violazione n.3 violazioni, contestate e notificate al titolare nel periodo di durata del provvedimento di autorizzazione;
 - g. la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare, o la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare;
 - h. per violazioni delle norme igienico sanitarie e per il mancato rispetto delle disposizioni presenti nelle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 allegate all'Ordinanza della Regione Sardegna n. 23 del 17 maggio 2020;
 - i. nel caso di dichiarazioni mendaci circa le dimensioni delle superfici richieste in rapporto alle dimensioni del locale al quale è asservito, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti presso le autorità competenti.



VIA SASSARO

PIAZZA PINO PIRAS

PIAZZA PINO PIRAS

LARGO SAN FRANCESCO

OSCARINI INF. GIUBI

LARGO SAN FRANCESCO

LOMBRINI E VIA

VIA SIRONI

VIA VINCENZO GIOBERTI

VICOLO BOLONA


VIA GILBERT FERRARET

LARGO LO QUARTER


Largo San Francesco



Piazza Municipio



Piazza Pasqual Scanu



BASTIONE MAGELLANO

PIAZZA DUOMO

PIAZZA DUOMO

VIA SASTIBAGLIO

VIA SASTIBAGLIO

VIA SASTIBAGLIO

VIA OSPEDALE

VIA GIUSEPPE MANNO

VIA SANTA BARBARA

VIA SANTA BARBARA

VIA RONA

VIA CAVOLE


VIA SARPORE

VIA GIUSEPPE MANNO


BASTIONE MARCO POLO

BASTIONE MARCO POLO


Largo Giuseppe Manno



Largo Bastioni La Maddalenetta



Piazza Vittorio Emanuele




Piazza Antonio Sanna

ZZZ04



Piazza Sventramento



Largo via Garibaldi




Piazza tra le vie Mallorca, via Ardoino e via della Misericordia

Piazza Misericordia

Largo tra la via Cavour, Vicolo Peretti ed i Bastioni Marco Polo

Allegato A1 - Identificazione perimetro centro storico



ALLEGATO B) AREALI PIAZZE – PERCENTUALI

Tabella con indicazione delle superfici di massima occupazione di cui all'art. 16			
Denominazione area urbana	Superficie tot. area	Percentuale di occupazione	Superficie di massima occupazione
Piazza Sulis - dentro le mura	mq 1197	25%	mq 299
Largo San Francesco	mq 1082	35%	mq 379
Piazza Municipio	mq 282	35%	mq 99
Piazza Pasqual Scanu	mq147	35%	mq 51
Piazza Civica (fino porta a mare)	mq 742	15%	mq 111
Largo Giuseppe Manno	mq 160	20%	mq 32
Largo Bastoni La Maddalenetta	mq 393	15%	mq 59
Piazza Vittorio Emanuele	mq 423	18%	mq 76
Piazza Santa Croce	mq 242	30%	mq 73
Placeta Pasqual Gal (Piazza Sant'Erasmus)	mq 539	25%	mq 135
Piazza Antonio Sanna	mq 212	25%	mq 53
Piazza Sventramento	mq 396	18%	mq 71
Largo via Garibaldi	mq 1486	30%	mq 446
Piazza Misericordia	mq 475	35%	mq 166
Largo tra la via Cavour, Vicolo Peretti ed i Bastioni Marco Polo	mq 183	35%	mq 64
Piazza tra le vie Mallorca, via Ardoino e via della Misericordia	mq 306	35%	mq 107

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO CONCESSIONE

Inserire la pianta quotata dell'autorizzazione compressiva di tavoli, sedie ed eventuali fioriere e altri elementi d'arredo, inoltre devono essere riportate le dimensioni e le distanze dai prospetti dei fabbricati o arredi urbani. A tal fine è possibile utilizzare un programma GIS o CAD, utilizzando come base dati gli shape file forniti dalla Regione Sardegna.
 Il sistema di coordinate da utilizzare è EPSG 32632.
 Finestra di output 190 x 142 mm, scala 1:100 o 1:200

N.B. È POSSIBILE ESPORTARE LE BASI CARTOGRAFICHE REGIONALI IN FORMATO DXF, UTILIZZANDO UN PROGRAMMA GIS (AD ESEMPIO Q GIS, PROGRAMMA LIBERO UTILIZZO)

INQUADRAMENTO CONCESSIONE

Inserire la planimetria generale con la concessione, devono essere misurabili le distanze dagli incroci. A tal fine è possibile utilizzare un GIS, utilizzando come base dati gli shape file forniti dalla Regione Sardegna. Il sistema di coordinate da utilizzare è EPSG 32632.
 Finestra di output 190 x 142 mm, scala 1:400 o 1:600

N.B. È POSSIBILE ESPORTARE LE BASI CARTOGRAFICHE REGIONALI IN FORMATO DXF, UTILIZZANDO UN PROGRAMMA GIS (AD ESEMPIO Q GIS, PROGRAMMA LIBERO UTILIZZO)

Allegare shape file o dxf in coordinate EPSG 32632 della sola concessione.

ELEMENTI D'ARREDO

DATI CONCESSIONE

Intestatario:
Ubicazione ATTIVITA: via o piazza, civico
Superficie concessa: xxx mq
NUMERO MASSIMO POSTI A SEDERE: XXXX
NUMERO TAVOLI: XX

TIPOLOGIE DI ARREDO PRESENTI:

OMBRELLONI	SI	NO	NUM. =
STUFE PER ESTERNI	SI	NO	NUM. =
CESTINI PORTARIFIUTI	SI	NO	NUM. =
TENDE A MURO	SI	NO	NUM. =
FIORIERE	SI	NO	NUM. =
PEDANE	SI	NO	NUM. =

UBICAZIONE CONCESSIONE: via o piazza, civico